

Art. 26

Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

1. *La riammissione all'albo o all'elenco dei professionisti radiati è disciplinata dall'art. 57 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.*
2. *In considerazione dei principi che informano le norme di legge sulla proporzionalità della sanzione e dei suoi effetti, possono essere dichiarati cessati gli effetti delle sanzioni disciplinari, di cui all'art. 52 d. lgs. 139/05, diversi dalla radiazione, se nel frattempo l'iscritto non sia incorso in altro illecito disciplinare ed abbia tenuto una condotta irreprensibile, decorsi rispettivamente*
 - *due anni dall'esecuzione per il caso della censura*
 - *tre anni dall'esecuzione per il caso della sospensione.*
3. *Fatta salva la disciplina in materia di radiazione, gli iscritti che non abbiano riportato nuove sanzioni disciplinari potranno chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate mediante istanza da presentarsi al Consiglio dell'Ordine competente decorsi i tempi prescritti dal 2° comma del presente articolo. Il Consiglio decide entro 60 gg. dalla presentazione dell'istanza.*
4. *In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 3 cessa ogni effetto anche accessorio della sanzione irrogata. La relativa annotazione rimarrà agli atti nel fascicolo personale dell'iscritto ma essa non dovrà essere riferita o riportata in alcun documento o certificazione, salvo che la richiesta provenga da una Pubblica Amministrazione o dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso l'annotazione dovrà essere accompagnata dall'indicazione di "intervenuta riabilitazione".*
5. *Nel caso in cui l'iscritto nel corso del procedimento avviato con l'istanza di cui al comma 3 sia sottoposto a procedura disciplinare, il Consiglio sospende il procedimento stesso fino alla conclusione della procedura disciplinare.*
6. *Gli effetti di quanto previsto nel presente articolo si esplicano su tutte le sanzioni già comminate con provvedimento definitivo.*

Art. 26. Riammissione dei radiati e cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari

L'articolo 57 stabilisce che un professionista radiato dall'albo può essere riammesso a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento dell'Ordine e che nel medesimo periodo lo stesso radiato abbia avuto una condotta irreprensibile.

La possibilità sancita dalla norma di una riammissione all'Albo fa sì che la radiazione potrebbe avere effetti perpetui, salvo un comportamento attivo del soggetto che ne faccia valere i presupposti.

Infatti il decorso del tempo garantisce l'azzeramento dell'allarme sociale derivante dalla sanzione disciplinare comminata; il comportamento irreprensibile garantisce invece la meritevolezza della riammissione tra i professionisti.

Il legislatore del 2005 ha previsto all'art. 57 sopracitato, la, seppur implicita, riabilitazione ai fini delle reiscrizione solo per la radiazione in quanto ha disciplinato solo il caso che, con ogni evidenza, è stato ritenuto meritevole di disciplina in quel tempo e in quella sede: infatti solo la radiazione determina il problema della reiscrivibilità o meno nell'Albo professionale del soggetto che ne viene colpito, problema che invece non sorge per i casi di censura e di sospensione.

In altri termini con l'art. 57 il legislatore del 2005 non ha inteso escludere forme e modi di riabilitazione o di cessazione degli effetti della sanzione per i casi di irrogazione delle sanzioni più lievi ma, semplicemente, non ha disciplinato tali casi. Non si è preoccupato di quali sarebbero potute essere le conseguenze di provvedimenti istantanei e formali (la censura) o temporanei e sostanziali (la sospensione) sul piano delle sanzioni indirette che potessero discendere da altre norme in punto di requisiti di onorabilità.

Pertanto i soggetti che sono stati destinatari di un provvedimento di censura o di sospensione per loro natura rispettivamente istantanei o temporanei, anche in periodi remoti, non essendo prevista alcuna disciplina che consenta di rimuovere tale provvedimento dalla storia disciplinare del professionista, rimangono incisi degli effetti di tale pena illimitatamente nel tempo.

Questa conclusione oltre ad essere abnorme è palesemente illegittima; dal punto di vista sostanziale infatti è di tutta evidenza come una sanzione istantanea o, al più transitoria, potrebbe comportare un effetto più severo della massima sanzione che, come detto, viene completamente emendata dopo un periodo di sei anni.

Di qui la necessità di intervenire dal punto di vista regolamentare in modo da graduare, come fatto positivamente per la sanzione nella normativa primaria, anche l'effetto della pena.

Occorre ribadire, a tal proposito, che se da un lato il nostro sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico preveda che fonti regolamentari non possono validamente disporre in contrasto con norme di rango superiore (ancorché tale principio si colori di sfumature che lo rendono flessibile in caso di regolamenti indipendenti e di normative speciali), dall'altro è presente nel nostro ordinamento il principio di legalità, che impedisce agli atti amministrativi di essere legittimamente adottati in contrasto con norme giuridiche o in assenza di norme che conferiscano i poteri necessari a procedere all'adozione degli atti medesimi.

L'art. 29, lett. c), del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 prevede che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili disciplini, con propri regolamenti, l'"esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale" e, dunque, prevede, una potestà normativa di rango regolamentare in capo al Consiglio stesso che, tuttavia, deve svolgersi nel rispetto degli ambiti e dei principi di cui sopra.

L'ordinamento professionale del 2005 presenta, dunque, una lacuna che il Consiglio ha deliberato di sanare applicando agli effetti dei provvedimenti di censura e sospensione una disciplina graduata e progressiva meno gravosa per i censurati e i sospesi rispetto a quella prevista per i casi di radiazione, attraverso l'inserimento di un articolo nel Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Ed invero un'interpretazione che ponesse ai destinatari della censura o della sospensione effetti sanzionatori più gravosi rispetto a quelli imposti ai radiati

sarebbe incostituzionale (art. 3, Cost.) per irrazionale disparità di trattamento a danno di coloro che meriterebbero un trattamento più lieve per essere stata meno grave la loro mancanza. Non può quindi che derivare ai censurati ed ai sospesi l'applicazione di un trattamento meno gravoso rispetto a quello previsto per i radiati così che anch'essi abbiano diritto, dopo un termine meno lungo di quello concesso a radiati, di veder dichiarare cessato ogni effetto della censura o della sospensione.

In presenza della lacuna legislativa di cui sopra si è ritenuto di risolvere la situazione ricorrendo al comma 2 dell'art 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il quale se un caso non può essere regolato da una precisa disposizione né da norme che regolano casi analoghi si deve avere riguardo "ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato", applicando il principio (vedi l'art. 179 Cod. Pen., l'art. 1369 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, l'art. 87 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957) che prevede la cessazione degli effetti delle sanzioni afflittive decorso un certo tempo, generalmente stabilito in due o tre anni."

In particolare:

l'art. 87 del D.P.R. 3/1957 prevede che: "Trascorsi **due anni** dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono altresì essere modificati i giudizi complessivi riportati dall'impiegato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa. Il provvedimento è adottato con decreto ministeriale, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina";

l'art. 179 C.P., commi 1 e ultimo, C.P. prevede che: "la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno **tre anni** dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta... La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato: 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato; 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle;"

l'art. 1369 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevede che: "i militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno **due anni** di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.... In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva."